

REGOLAMENTO (UE) 2015/45 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2015****che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dai veicoli commerciali leggeri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede che i risparmi di CO₂ realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO₂ per ciascun costruttore. Norme dettagliate relative all'approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) Al fine di tener conto dei risparmi di CO₂ realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative per determinare le emissioni specifiche medie di CO₂ per ciascun costruttore e al fine di garantire un efficace monitoraggio dei risparmi specifici di CO₂ per i singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell'omologazione dei veicoli e i risparmi dovrebbero essere specificati separatamente, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato a norma della direttiva 2007/46/CE.
- (3) Di conseguenza, è necessario modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni.
- (4) La modifica dei documenti utilizzati per l'omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità di omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli commerciali leggeri equipaggiati con eco-innovazioni e, d'altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO₂ ottenuto grazie alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante o di una versione specifica di un veicolo.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 125 del 26.4.2014, pag. 57).

